

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

(10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo)

(13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali)

### 10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

Presidenza del Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente de COSMO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale» (1755), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Strada ed altri e Ferrarini ed altri  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 4 e *passim*  
CHERCHI (PDS) ..... 5

CITARISTI (DC) ..... 3, 7  
DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ..... 6, 7, 10  
FONTANA Albino (DC), *relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione* ..... 3, 7  
GIOVANELLI (PDS) ..... 6, 10  
MONTINI (DC), *relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione* ..... 2  
PAIRE (Liber.) ..... 5, 14  
PROCACCI (Verdi-La Rete) ..... 4, 10, 11 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale» (1755)**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Strada ed altri e Ferrarini ed altri  
(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit ambientale*», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Strada, Testa Enrico, Bargone, Bassolino, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Costantini, Di Prisco, Felissari, Grassi Ennio, Grasso, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Prevosto, Serafini, Vannoni e Zagatti; Ferrarini, Nencini, Albertini Giuseppe, Cerutti, Pillitteri, Sanguineti, D'Amato, La Gloria, Aniasi, Olivo e Maccheroni.

Invito i senatori Montini per la 10<sup>a</sup> Commissione e Fontana Albino per la 13<sup>a</sup> Commissione a riferire alle Commissioni riunite sul disegno di legge.

**MONTINI, relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione.** Onorevoli colleghi, indubbiamente quello in esame è un buon provvedimento, sul quale si sono pronunziate con parere favorevole le Commissioni competenti; esso in particolare ha tre pregi. Il primo è quello di semplificare i modelli di dichiarazione concernenti adempimenti in materia ambientale che le imprese devono produrre. Il modello unico di dichiarazione, a norma dell'articolo 2, viene presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro il termine stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1. Tale modello sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatoria previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione individuate dall'articolo 1, comma 1. In sostanza, si snelliscono di gran lunga gli adempimenti gravanti sulle imprese in materia ambientale e sanitaria.

Il secondo aspetto di grande importanza riguarda l'armonizzazione della materia con la normativa comunitaria (l'articolo 5 richiama il regolamento CEE n. 1836 del 29 giugno 1993).

Come terzo e ultimo aspetto viene esaltato il ruolo delle camere di commercio, la cui riforma è stata recentemente approvata. Ciò rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione di questi istituti a presidio dell'economia locale.

Raccomando, in conclusione, l'approvazione del testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

FONTANA Albino, *relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione*. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere a quanto testè detto dal collega Montini. Anche io desidero sottolineare che l'intendimento del presente disegno di legge è assolutamente pregevole, giacchè si semplificano molto le procedure affidando tutto ad un modello unico di dichiarazione e assegnando alle camere di commercio il ruolo di unico centro di riferimento, con obbligo successivo di smistamento presso le autorità competenti (lasciando tuttavia a queste ultime la possibilità di compiere una verifica delle situazioni di fatto rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni).

Devo tuttavia riconoscere che vi sono alcuni aspetti in contraddizione sia rispetto a leggi approvate di recente sia rispetto all'intera sistematica delle normative in materia. In particolare la Camera dei deputati ha approvato ieri in via definitiva l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, nella quale viene ad essere inserita l'ENEA; ebbene, nel presente provvedimento si prevede l'utilizzazione di quest'ultima.

Quindi, pur condividendo l'opportunità di approvare il disegno di legge, che comunque rappresenta un passo in avanti rispetto all'attuale situazione, rivolgo un invito al Governo affinché proceda ad una sistemazione di quelle normative che risultassero incongruenti rispetto alla legge che stiamo per approvare; altrimenti potremmo venirci a trovare in situazioni in cui la legge di fatto non è applicabile nella sostanza e nei suoi aspetti formali.

PRESIDENTE. Ringrazio i senatori Montini e Fontana Albino per la loro esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

CITARISTI. Signor Presidente, non saremo noi ad opporci all'approvazione di questo provvedimento, anche se la fretta è sempre nemica del bene. Quando si è alla fine di una legislatura normalmente si approvano anche provvedimenti che meriterebbero maggiore considerazione per renderli meno incongruenti.

Voglio sottolineare come anche nella normativa oggi al nostro esame siano presenti alcuni punti, già esposti molto succintamente dal relatore Montini, che meriterebbero un maggiore approfondimento. A tale proposito non posso non lamentarmi di alcune incongruenze, specie perchè ci troviamo di fronte al solito pasticcio in tema di competenze dovuto specialmente alla frammentazione degli organismi governativi, ognuno dei quali cerca di ritagliarsi in ogni provvedimento una propria fetta di potere. Ciò si verifica anche in questo provvedimento: ieri o l'altro ieri abbiamo approvato un provvedimento che è nettamente in contrasto con l'articolo 3 oggi al nostro esame. Si dice che è il Ministero dell'ambiente a concludere gli accordi di programma con il Ministero dell'industria, mentre poi all'articolo 4 si dice che il Ministero dell'industria promuove insieme a quello dell'ambiente la conclusione degli accordi di programma. Ancora, al comma 5 dell'articolo 5 si dice che è il Ministero dell'industria a promuovere la

conclusione dell'accordo di programma. Pertanto se il promotore di questi accordi è il Ministero dell'industria, non si capisce perchè all'articolo 3 venga stabilito che è il Ministero dell'ambiente a concluderli insieme a quello dell'industria. Se per tre volte si ribadisce che è il Ministero dell'industria a portare avanti gli accordi di programma, non vedo perchè si debba stabilire all'articolo 3, in tema di raccolta statistica, che tale attività debba essere svolta dal Ministero dell'ambiente.

Inoltre, le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni, che logicamente dovrebbero andare al Ministero dell'industria che conclude questi accordi, invece vanno inspiegabilmente al Ministero dell'ambiente.

Questo è il pasticcio di cui parlavo: quando si vuole dare una fetta di potere ai troppi Ministeri di cui è composta la nostra compagine governativa, si verificano queste incongruenze. Esse andrebbero eliminate e se avessimo uno o due giorni di tempo la dichiarazione di voto a nome del Gruppo della DC non sarebbe stata a favore, avrei chiesto una sospensione per correggere il testo. Però, dato il tempo che ci rimane e considerando che la legislatura è ormai alla fine, voteremo a favore dell'approvazione del disegno di legge n. 1755.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Citaristi, anche se purtroppo la parte finale del suo intervento è chiaramente in contrasto con quanto detto all'inizio.

**PROCACCI.** Signor Presidente, condivido molte delle considerazioni critiche avanzate nei confronti di questo testo. La fretta a mio avviso non può essere giustificata dal momento che stiamo vivendo, poichè il provvedimento è di notevole rilevanza. Nasce da esigenze in parte ragionevoli, ma si è tradotto in un testo frettoloso che spesso presenta ambiguità ed anche - alcune le ha fatte giustamente notare il senatore Citaristi - delle contraddizioni. La più evidente è quella del mancato rapporto con l'Agenzia per l'ambiente introdotta dalla Camera appena 24 ore fa. Ho presentato una serie di emendamenti che tendono a cancellare alcune di queste vistose contraddizioni, ristabilendo ad esempio più corretti rapporti con l'Agenzia: li raccomando all'attenzione dei colleghi, altrimenti rischiamo di legiferare in modo schizofrenico, come del resto capita spesso al Parlamento.

Va detto anche che nel testo mancano alcuni punti importanti, primo tra tutti quello sull'informazione, sui quali ben diversamente doveva essere spesa l'attenzione del legislatore. Altro punto che non posso condividere è quello relativo al ruolo molto forte attribuito al Ministero dell'industria su una materia che ha un impatto ambientale - sia dal punto di vista letterale che da quello metaforico - assai considerevole. Personalmente ho avuto spesso modo di trovarmi in contrapposizione con il Ministero dell'industria - legge Seveso *docet* - e giudico questa attribuzione di ruoli non corretta poichè il Ministero dell'ambiente ha più giustificate priorità da affrontare. Questi problemi si traducono negativamente anche su altri aspetti del provvedimento ed il testo rischia davvero di essere un lasciapassare rispetto al quale i controlli risulteranno assolutamente insufficienti, anzi a volte manche-

ranno del tutto. La semplificazione delle procedure è indubbiamente un discorso cui noi Verdi non vogliamo sottrarci, però è anche vero che in questo paese ogni volta che si è ricorsi allo strumento della semplificazione delle procedure i risultati sono stati negativi. La semplificazione spesso è stata assolutamente strumentale e non ha risposto all'esigenza di dare risposte più veloci: anzi è stata usata per scavalcare la normativa vigente.

Mi riservo di dare ai colleghi maggiori delucidazioni sulle mie proposte di modifica al momento dell'illustrazione degli emendamenti.

CHERCHI. Signor Presidente, credo sia giusto, pur tenendo conto delle osservazioni critiche, privilegiare le ragioni che militano in favore dell'approvazione di questo disegno di legge. Si introduce un'importante semplificazione in materia di adempimenti in favore dell'ambiente, in materia sanitaria e di sicurezza pubblica. In genere una semplificazione degli adempimenti consente anche l'effettuazione di controlli più incisivi: è con la complicazione delle procedure che diventa difficile venire a capo delle situazioni.

In secondo luogo, con questo provvedimento si dà corso all'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di *audit* ambientale, che sono molto importanti.

Per cui, pur condividendo le critiche che sono state espresse da diversi colleghi su taluni aspetti del testo in esame, ritengo che nel complesso siano prevalenti le ragioni a favore di una sua approvazione.

PAIRE. Intervengo brevemente per affermare che, pur condividendo in pieno le osservazioni del senatore Cherchi, non mi sento di unirmi al coro e quindi per non fare altri danni, come già successo ieri sera e questa mattina in altre Commissioni con l'approvazione di provvedimenti quale quello sugli appalti, voterò in senso contrario al testo in esame.

Nella mia esperienza parlamentare, che si limita a questa breve legislatura, ho potuto osservare tutte quelle pastoie burocratiche che trovano la loro origine nel Ministero dell'ambiente. Sarei quindi favorevole ad una soppressione di tale Ministero giacchè, a mio avviso, se vogliamo tutelare l'ambiente (e non burocratizzarlo) dobbiamo andare al superamento di un Ministero *ad hoc*, dal momento che ciascun Dicastero deve avere come punto fondamentale del suo lavoro la tutela dell'ambiente. Allora, o questo Ministero viene attribuito alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, oppure ci deve essere un senso di responsabilità dei vari Ministeri nel dare il giusto rilievo all'ambiente nell'interesse generale di ciascun individuo.

Vi è poi questa continua diatriba tra il Ministero dell'industria e quello dell'ambiente, quasi che il primo si comportasse come un vero e proprio bandito, laddove ritengo che anche il Ministero dell'industria abbia interesse a tutelare l'ambiente e che anzi in concreto riesca a svolgere questa azione meglio dello stesso Ministero dell'ambiente. La funzione fondamentale di quest'ultimo, da quando è stato istituito, ma in particolar modo in questi ultimi tempi, è stata quella di paralizzare lo sviluppo senza tutelare il territorio. Non posso quindi che confermare il voto contrario del mio Gruppo.

GIOVANELLI. Onorevoli colleghi, la proposta di legge che ci accingiamo ad approvare è per taluni aspetti incongrua rispetto al nuovo assetto determinato dall'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, votata nella giornata di ieri. Tuttavia questo provvedimento, in termini di principio, contiene punti molto importanti, sia per quanto concerne la Pubblica amministrazione, che viene investita della responsabilità del controllo ambientale, sia per quanto concerne le imprese. Si introduce qualcosa di simile alla dichiarazione dei redditi, fonte ogni anno di problemi e complicazioni e che tuttavia stabilisce un canale di passaggio abbastanza controllabile nei rapporti fiscali tra lo Stato e i cittadini, in questo caso tra la Pubblica amministrazione, investita della tutela ambientale, e le imprese.

Il disegno di legge mi sembra particolarmente ispirato ad una responsabilizzazione del paese sotto il profilo ambientale e ad inaugurare in questa materia una politica finalmente adeguata, a dispetto di una sorta di separazione se non delle competenze dei punti di vista, che molto spesso ha portato ad incongruenze anche sul piano amministrativo.

La collega Procacci ha presentato diversi emendamenti che mi sembrano non solo sensati, ma addirittura fondati. Tuttavia ben sappiamo che rinviare l'approvazione di questo provvedimento significherebbe soltanto rinviare alle calende greche la fissazione di un principio e di una scelta importanti. Sono quindi favorevole all'approvazione del testo in esame, anche se mi permetto di suggerire che le richieste della senatrice Procacci vengano recepite in un ordine del giorno che impegni il Governo ad intervenire per armonizzare la normativa che stiamo per approvare con quella relativa all'Agenzia nazionale per l'ambiente. Ciò tenendo presente che se mi sembra estremamente conveniente chiamare in campo anche le camere di commercio, e più in generale l'industria e certi interessi economici, è altrettanto opportuna una riconduzione generale del compito di controllo al Ministero dell'ambiente o ad un Ministero del territorio, magari sopprimendo il Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero anzitutto ringraziare il Presidente, i relatori e quanti sono intervenuti nella discussione per la buona volontà dimostrata nei confronti dell'approvazione di questo provvedimento. Desidero ricordare, per fugare eventuali possibili sospetti di inframmettenze ministeriali, che il provvedimento è di iniziativa parlamentare e non governativa e quindi non vi sono state pressioni da parte di alcun Ministero per incrementare le proprie competenze.

Questo provvedimento va letto più dal versante della semplificazione per le imprese ed il sistema produttivo - e così si giustifica il carico di adempimenti attribuiti al Ministero dell'industria - che non sul versante della tutela ambientale, che pure è richiamata da norme la cui applicazione resta attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'industria, tramite il sistema camerale, sarà l'organo

di raccordo di tutte le dichiarazioni delle imprese. Appare evidente l'esigenza di unificare tutta questa materia poichè si deve tendere ad un sistema che miri il più possibile a dare in tempo reale la fotografia della situazione di tutto il complesso produttivo del paese. Pertanto è logico che le richieste, le dichiarazioni e le domande delle imprese confluiscono in un unico canale. Sarà poi la Pubblica amministrazione a provvedere alla distribuzione alle varie organizzazioni competenti. Per questo, senatore Citaristi, sono previsti alcuni accordi di programma che per quanto riguarda la pubblicità è bene siano attribuiti alla competenza del Ministero dell'ambiente. Così come appare evidente l'opportunità di attribuire al Ministero dell'industria tutti gli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 5, trattandosi di accordi con le piccole e medie industrie.

CITARISTI. Allora semplifichiamo anche le competenze dei Ministeri.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Gradirei che la senatrice Procacci ritirasse i suoi emendamenti, sulla fondatezza di alcuni dei quali possiamo convenire poichè tendono ad eliminare contraddizioni e discrasie tra questa normativa e leggi già approvate. Il Governo comunque si impegna fin da ora a procedere a quest'opera di razionalizzazione delle varie normative in materia.

FONTANA Albino, *relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione*. Signor Presidente, nonostante il dibattito sia stato molto veloce, mi pare che le Commissioni riunite abbiano affrontato con diffuso approfondimento la materia in esame ed abbiano formulato proposte che anch'io condivido e che penso possano essere utilmente tradotte nell'ordine del giorno anticipato dal senatore Giovanelli assorbendo gli emendamenti presentati dalla senatrice Procacci. Non posso che ribadire l'opportunità di approvare oggi il disegno di legge n. 1755 e pertanto richiedo alla senatrice Procacci di ritirare i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Abbiamo sentito che da più parti è stato rivolto alla senatrice Procacci l'invito a ritirare gli emendamenti da lei presentati, di cui do lettura:

#### Art. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente».*

1.1

PROCACCI

*Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».*

1.2

PROCACCI

*Al comma 2, dopo le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, su proposta del Ministro dell'ambiente,»*

1.3

PROCACCI

*Al comma 3, dopo le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, su proposta del Ministro dell'ambiente.»*

1.4

PROCACCI

## Art. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio» con le seguenti: «all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, ed alle strutture tecniche di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 496 del 1993».*

2.1

PROCACCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» con le seguenti: «L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, e le strutture tecniche di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 496 del 1993».*

2.2

PROCACCI

*Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «Il Ministro dell'ambiente.»*

2.3

PROCACCI

*Al comma 3, sostituire le parole: «alla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» con le seguenti: «alle agenzie e strutture tecniche di cui al comma 1».*

2.4

PROCACCI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «sostituisce» fino alla fine del comma, con le seguenti: «contiene tutte le informazioni, i dati, la documentazione, i rapporti di sicurezza e gli allegati tecnici obbligatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che si intendono sostituite dal modello di dichiarazione».*

2.5

PROCACCI



## Art. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'Unioncamere» con le seguenti: «le agenzie e le strutture tecniche di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge».*

3.1

PROCACCI

*Al comma 3, sostituire le parole: «l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) compie» con le seguenti: «le agenzie e le strutture tecniche di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge compiono».*

3.2

PROCACCI

## Art. 4.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».*

4.1

PROCACCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «e all'Unioncamere» con le seguenti: «, all'agenzia e alle strutture tecniche di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge».*

4.2

PROCACCI

## Art. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole da: «L'organismo» fino a: «n. 294,» con le seguenti: «L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 496 del 1993».*

5.1

PROCACCI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «riassegnate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «assegnate all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 496 del 1993».*

5.2

PROCACCI

*Al comma 5, sostituire le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «Ministero dell'ambiente».*

5.3

PROCACCI

Intende accogliere tale invito, senatrice Procacci?

PROCACCI. Signor Presidente, l'unica ragione per cui sono disponibile ad accettare questa soluzione è che i miei emendamenti, pur essendo stati riconosciuti ragionevoli, non mi sembrano avere altri sostenitori all'infuori di me. Gli ordini del giorno hanno indubbiamente un loro significato ed una loro validità ma essi sono direttamente proporzionali all'impegno del Governo. Troppe volte li abbiamo visti rimanere nel limbo delle buone intenzioni. Credo sarebbe particolarmente grave in questo momento nutrire un'intenzione analoga nei confronti di un provvedimento delicato come questo. Sono disponibile a ritirare gli emendamenti per una situazione di forza maggiore, ma desidero prima acquisire un impegno particolare del Governo, specie considerando che molti colleghi hanno condiviso il significato delle mie proposte.

GIOVANELLI. Come ho anticipato, presento, assieme ai colleghi Forcieri, Procacci, Montini, Fontana Albino e Scivoletto, il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1755,

impegna il Governo:

ad intervenire sollecitamente al fine di armonizzare la normativa ivi prevista con il resto della legislazione ed in particolare con le previsioni della legge di conversione del decreto-legge n. 496 del 1993, istitutivo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, valorizzandone appieno le competenze ed il ruolo in materia di controlli, nello spirito di generalizzare e consolidare il principio della responsabilità ecologica delle imprese, in un quadro di funzionalità, semplicità ed efficienza della Pubblica amministrazione, titolare del compito di tutela dell'ambiente».

0/1755/1/10<sup>a</sup>-13<sup>a</sup>

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie senz'altro questo ordine del giorno in quanto tende ad una armonizzazione della legislazione vigente ed alla valorizzazione di uno strumento di recente creazione, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, che dovrà essere realizzata dal Governo sulle basi della legge istitutiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.

**È approvato.**

PROCACCI. Signor Presidente, confermo il ritiro di tutti i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

*(Modello unico di dichiarazione)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a:

a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;

b) fissare un termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di cui alla lettera a).

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il modello unico di dichiarazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la medesima procedura di cui al comma 1.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Presentazione del modello unico di dichiarazione)*

1. Il modello unico di dichiarazione è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, entro il termine stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i diritti di segreteria da corrispondere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, comprensivi degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4.

4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatorie previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

5. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione in possesso delle pubbliche amministrazioni è esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**È approvato.**

#### Art. 3.

##### *(Raccolta statistica)*

1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Unioncamere per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del modello unico di dichiarazione. Tale raccolta è articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio.

2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, utilizzando i dati contenuti nella raccolta statistica di cui al presente articolo.

**È approvato.**

#### Art. 4.

##### *(Controlli)*

1. Restano ferme le disposizioni in materia di controlli previste dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nonchè dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità promuovono, entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione di accordi di programma con i soggetti competenti per l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello unico di dichiarazione. I risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere.

3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

**È approvato.**

#### Art. 5.

*(Sistema di ecogestione e di audit ambientale)*

1. L'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, svolge altresì i compiti previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.

2. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 216 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 294 del 1993.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le modalità di rilascio delle dichiarazioni di partecipazione al sistema di ecogestione e di *audit* ambientale;

b) l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio delle dichiarazioni di presentare apposita domanda allegando la documentazione richiesta certificata ai sensi della legislazione vigente;

c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti;

d) le modalità ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse sono state rilasciate;

e) le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Il controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative;

f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio e dei servizi del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale.

4. Gli organismi di certificazione svolgono altresì le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1836/93.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categoria interessate, per l'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1836/93 presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite dalla legislazione vigente.

**È approvato.**

Art. 6.

*(Disposizioni transitorie)*

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione della presente legge, è adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PROCACCI. Dichiaro di astenermi.

PAIRE. Annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA